

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CONVENZIONE/CONTRATTO DI SERVIZIO

*per l'affidamento in concessione della gestione e l'uso
dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratonì del Vivaro*

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di (.....) in Rocca di Papa, presso la sede provvisoria di Viale Enrico Ferri, davanti a me, Segretario Generale del Comune di Rocca di Papa e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i signori:

- Parch. Silvia Farina nata a Marino (RM) il 10/05/1977, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rocca di Papa, Codice Fiscale n. 01238260580 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e patrimonio, munito di firma digitale e dei poteri per la stipula del presente atto ai sensi dell'art.107, comma 3 lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con atto numero del, di seguito denominato Concedente;
- Marco Di Paola nato a Roma il 07/05/1968, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Federazione Nazionale Sport Equestri (FISE) con sede legale in Roma al viale Tiziano 74, Partita Iva n. 02151981004, d'ora in poi citato in forma abbreviata come Concessionario;

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma1, lett. f) del D. Lgs n.82/2005.

PREMESSO CHE

- La FISE (Federazione Italiana Sport Equestre) è riconosciuta dal CONI e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della FISE, per tutte le sotto elencate discipline la FISE è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica: Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Volteggio, Reining, Equitazione Paralimpica;
- tra i fini istituzionali della FISE sono previste le seguenti attività: promuovere, organizzare, diffondere coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia, favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre; favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dalla Fédération Equestre Internationale (FEI);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. e con Determinazione del Settore Urbanistica e Patrimonio n. del....., in linea con la Deliberazione sopra citata e con tutti gli atti nella stessa richiamati è stato disposto di concedere alla FISE l'uso e la gestione del compendio sportivo di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro, sulla base del progetto di utilizzo e gestione allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
–documentazione da considerarsi parte integrante della presente pur se non materialmente allegati – quale proposta di valorizzazione della pratica sportiva dell'equitazione e di promozione del territorio coerente con la sua vocazione e di interesse pubblico, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione degli impianti in relazione alle esigenze della collettività sportiva, di organizzazione di eventi a rilevanza sociale, di predisposizione di un programma di promozione della pratica sportiva presso le istituzioni scolastiche e universitarie;

- l'obiettivo perseguito con gli atti sopra richiamati è quello di attivare un sistema di servizi al pubblico per la riqualificazione e la valorizzazione del compendio immobiliare dei Pratoni del Vivaro e per la promozione della pratica sportiva;
- le parti convengono che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti necessari sono quelli previsti dai documenti allegati alla presente Convenzione;
- la Concessionaria ha elaborato un apposito Piano Economico Finanziario (allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.) nel quale sono individuati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio pubblico da rendere alla collettività, approvato con Deliberazione del Consiglio Federale FISE n. del

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse e gli allegati parte integrante della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

- 2.1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento in regime di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente dell'uso e della gestione del compendio sportivo e immobiliare dei Pratoni del Vivaro, come individuato nel decreto di trasferimento dell'agenzia del demanio acquisito al prot. dell'ente al numero 0020863 del 31.07.2018 con esclusione delle particelle di cui all'emendamento approvato con deliberazione consiliare dell'ente numero 28/2020), per la riqualificazione e la valorizzazione dell'offerta sportiva, con l'obiettivo di

incrementare sia i servizi sportivi offerti, sia la riqualificazione degli spazi interni ed esterni e, dunque, la valorizzazione dell'intero impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro.

- 2.2. I beni la cui consistenza è riportata nell'allegato (doc. 8) sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che la FISE dichiara di conoscere e avere verificato e di trovare adatti e in linea con il progetto, con il PEF e con tutti gli atti sopra richiamati, compresi quelli adottati e approvati dall'Amministrazione Comunale, ritenuti dalla FISE compatibili con il PEF e con gli impegni assunti con la presente convenzione.
- 2.3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di fornire alla Concessionaria direttive di carattere specificativo in ordine agli interventi di riallestimento e alla gestione dei servizi entro il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. Dette direttive non dovranno, comunque, essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative economico-finanziarie e gestionali del progetto oggetto della presente concessione.
- 2.4. Ai fini della presente Convenzione, le parti danno atto che il valore complessivo stimato della concessione è pari a € 2.400.000,00 – ovvero all'importo stimato dell'investimento al netto dell'TVA – e che per quanto d'altro si fa riferimento al PEF allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n del
- 2.5. Le Parti convengono sulla possibilità della FISE, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, di erogare ulteriori servizi/attività, purché compatibili con l'oggetto della convenzione e le disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Art. 3 - Durata della Convenzione

- 3.1. Le Parti stabiliscono che la durata della presente Convenzione, in esecuzione della Deliberazione Consiliare n..... del..... è stabilita in anni 15 (quindici) a far data dal giorno di sottoscrizione della presente, termine stimato congruo per ammortizzare tutte le spese necessarie alla realizzazione delle opere riportate in dettaglio nella documentazione di cui all'offerta e alla gestione dei correlati servizi e organizzazione di tutte le manifestazioni.

Art. 4 - Oneri a carico della Concessionaria

- 4.1. La Concessionaria, con riferimento ai precedenti articoli, si obbliga ad eseguire i servizi sopra menzionati presso i beni e gli spazi in concessione, con le modalità indicate nell'allegato progetto tecnico, nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'esecuzione.
- 4.2. La Concessionaria si impegna:
- 4.2.1. a svolgere con sollecitudine, dal momento del suo insediamento, a propria cura e spese secondo quanto dichiarato nell'Allegato PEF e previo rilascio delle autorizzazioni di legge alle quali restano condizionati (ove tecnicamente necessarie e previste dalla normativa vigente), le opere ordinarie e gli interventi straordinari necessari al mantenimento dei servizi già in essere e all'avvio dei servizi nella loro globalità;
 - 4.2.2. a mantenere in perfette condizioni d'uso, a propria cura e spese, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli spazi e gli impianti in concessione in modo da riconsegnarli perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione e manutenzione al Comune allo scadere della presente concessione;
 - 4.2.3. a provvedere al pagamento dei costi relativi alle utenze di gas, acqua ed energia elettrica e ogni altra utenza utile alla corretta gestione dell'impianto, mediante l'utilizzo di utenze autonome previo eventuale distacco dalle stesse da parte dell'Amministrazione. A tal fine, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la concessionaria provvederà a effettuare tutte le volture delle utenze dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite PEC. La Concessionaria è tenuta a pagare al Comune di Rocca di Papa i tributi previsti dalla vigente normativa ed è pertanto tenuta a iscriversi nell'apposito elenco dei contribuenti dei competenti uffici comunali.
 - 4.2.4. a provvedere alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnici (elettrici, termoidraulici, ecc.) nel rispetto della normativa di riferimento in materia nonché alla sostituzione di quelli obsoleti e/o comunque non funzionanti;

- 4.2.5. a realizzare tutti i lavori individuati e le attività previste nel progetto di gestione, nel Piano Finanziario e comunque previste nell'offerta presentata.
- 4.2.6. ad assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti dopo l'avvio dei servizi sui locali e sui terreni concessi;
- 4.2.7. a garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure;
- 4.2.8. a tenere una contabilità specifica in ordine agli investimenti effettuati e ai servizi erogati;
- 4.2.9. a rendicontare al Comune di Rocca di Papa annualmente i risultati della gestione dell'anno precedente, obbligandosi a investire eventuali utili per la promozione della pratica sportiva sul territorio di Rocca di Papa, previo indirizzo dell'organo consiliare e a tutela degli interessi della collettività, mantenendo la finalità di interesse collettivo ed escludendo ogni possibilità di eventuale ripartizione degli utili stessi;
- 4.2.10. a mettere a disposizione del Comune di Rocca di Papa l'impianto sportivo, in forma gratuita, , venti giorni per anno solare, da destinare a iniziative direttamente organizzate dall'Ente in periodi ed orari concordati con la concessionaria ancorché nel rispetto della programmazione sportiva della FISE. Tali attività ed eventi dovranno essere concertati dalla concessionaria con l'Amministrazione Comunale. A tal proposito, la FISE si obbliga a presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma di attività da svolgersi nel compendio, in modo tale da permettere l'organizzazione degli eventi al Comune nei giorni che sono stati riservati a quest'ultimo. Al fine di consentire una regolare pianificazione degli eventi organizzati dal Comune di Rocca di Papa e promuovere costantemente la cultura sportiva, la FISE riserva idonei locali per l'utilizzo esclusivo da parte del personale del Comune di Rocca di Papa quali uffici decentrati dell'Ente, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 4.2.11. a provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza per le manifestazioni con presenza di pubblico, sollevando il Comune di Rocca di Papa da qualsivoglia pretesa da parte dei frequentatori, a qualsiasi titolo, dell'impianto sportivo;

- 4.2.12. a fornire rendicontazioni bimestrali sulle attività svolte al Comune di Rocca di Papa, in modo tale da garantire che i risultati conseguiti– ivi compresa la corretta esecuzione delle opere e dell'organizzazione degli eventi sportivi – siano conformi al progetto di riqualificazione e valorizzazione del compendio. In particolare la FISE si obbliga a dar corso a quanto previsto nel protocollo d'Intesa del 24/07/2018 e dichiara di essere in grado di sopportare tutti gli oneri e le obbligazioni anche direttamente e senza la necessità di costituire la società richiamata nel protocollo. In riferimento a tale protocollo (da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto), la FISE rinuncia espressamente ad avanzare qualsivoglia richiesta economica nei confronti dell'Amministrazione Comunale e garantisce che, trascorsi tre anni dal trasferimento in proprietà del sito (giusto decreto dell'Agenzia del Demanio del 31/07/2018, prot. 2018/8572)
- 4.2.13 A valorizzare il compendio in relazione al cronoprogramma allegato al progetto preliminare inoltrato dalla FISE in data 24/02/2021, assunto al protocollo del Comune in data 25/02/2021 al n. 5849 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n..... del allo scopo di consentire all'Ente il rispetto dei tempi e delle condizioni previste nel decreto di trasferimento dell'Agenzia del Demanio, citato all'art.2 comma 1 della presente convenzione. Le parti concordano che la presente convenzione verrà risolta di diritto senza oneri per il comune qualora l'Agenzia del Demanio ritenesse di attivare la clausola di retrocessione prevista nel decreto di trasferimento alla scadenza del triennio nel mese di luglio 2021.
- 4.2.14. La FISE è tenuta ad applicare le disposizioni del D.L. 50/2016 - Codice degli appalti;
- 4.2.15. la FISE rinuncia a ogni eventuale rimborso, ove eventualmente dovuto, per tutti i costi sostenuti fino al presente affidamento in concessione per le opere poste in essere presso il compendio sportivo e si obbliga a garantire, oltre a quanto specificato nei precedenti punti della presente concessione, il completamento dei lavori necessari a garantire al

- corretto svolgimento dei Campionati Mondiali di equitazione 2022 (FEI World Equestrian Games);
- 4.2.16. restano a totale carico della FISE tutti gli atti volti alla richiesta di finanziamenti per allestimento e rimozione delle strutture necessarie a garantire lo svolgimento a norma di legge e delle regole sportive equestri per la riuscita dei mondiali 2022. In relazione a tale manifestazione, la FISE supporterà il Comune nel necessario coinvolgimento di enti sovracomunali per il finanziamento dei lavori di ampliamento delle vie di comunicazione necessarie e indispensabili per garantire il regolare accesso e deflusso dei mezzi e del pubblico previsto. Finanziamento che il Comune di Rocca di Papa non è in grado di sostenere con proprie risorse di bilancio;
- 4.2.17. a corrispondere un canone annuo di concessione pari ad € 17.000,00 (diciassettemila/00). Tale importo – determinato e valutato congruo dal RUP per l'uso e la gestione del servizio del Compendio sportivo tenendo conto anche dell'ammortamento delle spese di investimento da parte della Concessionaria - verrà versato anticipatamente e annualmente dalla Concessionaria al Comune di Rocca di Papa per la durata di 15 anni. A eccezione della prima rata (già onorata dalla FISE, che produce attestazione di pagamento e il Comune ne rilascia quietanza) le successive rate annuali dovranno essere versate con scadenza 30 marzo e comunque non oltre il trenta novembre di ogni anno tramite bonifico bancario, dando comunicazione del pagamento all'indirizzo PEC protocollo@comune.roccadipapa.rm.it e inviato all'attenzione del Settore Urbanistica e Patrimonio e al Settore Bilancio e Sviluppo del Concedente.
- 4.2.18. Sono a carico del Concessionario e vengono inseriti nel Quadro Economico delle opere le spese per le attività di verifica in fase di progettazione definitiva-esecutiva nonché in fase di realizzazione delle opere stesse, che il concedente effettuerà indicando idonee professionalità esterne all'Ente; l'importo delle spese viene stimato nell'1,5% dell'importo a base d'asta di ciascuna opera, fatte salve eventuali diverse necessità.

- 4.2.19. È fatto obbligo al Concessionario di coordinarsi con i competenti uffici comunali per quanto concerne le ricadute organizzative di competenza dell'Ente in relazione alle manifestazioni che il concessionario organizzerà nella struttura (regolamentazione flussi di traffico, parcheggi etc.). È di competenza del Concessionario il rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'afflusso di pubblico durante le manifestazioni all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo.
- 4.2.20. È fatto obbligo al concessionario di svolgere il servizio come servizio pubblico universale
- 4.2.21. Tutte le opere realizzate e da realizzare a cura del concessionario e previste nel progetto sono di proprietà del comune di Rocca di Papa.
- 4.2.22. Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso alla collettività, in quanto servizio pubblico, fatte salve le limitazioni previste per gare, allenamenti e manifestazioni.
- 4.2.23. Le modifiche delle tariffe e dei prezzi praticati all'utenza e posti a base del PEF dovranno essere concordate con il Comune in considerazione delle conseguenti variazioni del PEF stesso e degli utili di esercizio attesi da destinare su indicazione del comune alla maggior valorizzazione del compendio.

Art. 5 - Oneri a carico del Concedente

- 5.1. Il Concedente dovrà collaborare con la Concessionaria mettendo a disposizione la documentazione tecnica e le informazioni urbanistiche relative agli immobili ceduti in concessione e a vigilare sulla corretta attuazione e regolarità tecnico-urbanistica delle opere che verranno cantierate.

Art. 6 - Obblighi di entrambe le parti

- 6.1. Le parti si obbligano a dare esecuzione alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di reciproca collaborazione e trasparenza.

6.2. Le parti costituiscono sin d'ora un "tavolo permanente", con sede ed ufficio all'interno dei locali ivi esistenti, quale strumento necessario per la pianificazione e lo sviluppo del progetto tecnico presentato e per il monitoraggio del regolare funzionamento della struttura. A tale organismo partecipa di diritto il Sindaco o assessore delegato in rappresentanza dell'Amministrazione, il Presidente della FISE o suo delegato, i responsabili di settore del Comune di Rocca di Papa (Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia Locale e quanti di volta in volta interessati) nonché e i tecnici della FISE che verranno individuati. Il primo incontro dovrà tenersi presso la sede comunale entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7 - Corrispettivi

- 7.1. La remunerazione per i servizi prestati dalla Concessionaria corrisponde al riconoscimento, in capo alla stessa, dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dei servizi oggetto della presente Convenzione e alcuna ulteriore pretesa potrà essere avanzata nei confronti del concedente;
- 7.2. È fatto espresso divieto alla Concessionaria di concedere autonomamente e senza espressa autorizzazione da parte del Comune in subconcessione, anche parziale, l'impianto sportivo;
- 7.3. Eventuali utili derivanti dalla gestione dell'impianto da parte del concessionario come previsto nell'art 4.2.9 dovranno essere reinvestiti per la promozione degli sport equestri e delle altre pratiche sportive sul territorio di Rocca di Papa, previo indirizzo dell'organo consiliare a tutela degli interessi della collettività, mantenendo la finalità di interesse collettivo ed escludendo a priori la possibilità di eventuale ripartizione di utili stessi. La rilevazione delle risultanze delle attività di gestione annuale sarà inserita nella relazione complessiva sull'andamento della concessione annuale da consegnare al concedente entro il mese di aprile di ogni anno;
- 7.4. è fatto divieto alla concessionaria di cedere in tutto o anche solo in parte la presente Convenzione

Art. 8 - Personale preposto al servizio

- 8.1. Il personale preposto ai servizi da svolgere all'interno dell'impianto farà interamente capo alla Concessionaria, che ne sarà interamente responsabile nei confronti dell'Ente.
- 8.2. La Concessionaria si impegna a comunicare, entro 90 giorni dalla firma della presente Convenzione, l'elenco di tutto il personale impiegato e relative mansioni e qualifiche. La Concessionaria si impegna altresì a segnalare in corso d'opera, per tutta la durata delle obbligazioni contrattuali, tutte le variazioni rispetto al personale utilizzato.
- 8.3. Il personale preposto al servizio dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività previste. La Concessionaria è tenuta ad applicare integralmente tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili ai Servizi forniti.
- 8.4. Nel rispetto dell'autonomia della Concessionaria nella scelta del personale impiegato, l'Amministrazione potrà esigere, nell'interesse del buon andamento dei servizi e con motivate ragioni scritte, la sostituzione del personale non ritenuto idoneo.
- 8.5. La Concessionaria si impegna, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti, compresi quelli correlati all'aumentato rischio biologico per l'emergenza sanitaria in corso, nonché a informare tutti i dipendenti sui rischi connessi alle attività da svolgere e a formare adeguatamente gli stessi in riferimento all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo, così come riportato nel piano di sicurezza depositato agli atti del Comune.

Art. 9 - Responsabilità della Concessionaria

- 9.1. La Concessionaria è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e negli allegati sono accettate tra le Parti e

riconosciute idonee al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione ed all'espletamento del servizio.

Art. 10 - Garanzie e assicurazioni a carico della Concessionaria

10.1. A garanzia del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la Concessionaria produce le seguenti garanzie:

10.1.1. garanzia fidejussoria di buona esecuzione delle opere di valorizzazione e riqualificazione nella misura del 10% del valore delle opere da realizzare in base al progetto tecnico;

10.1.2. garanzia fideiussoria a prima richiesta per l'esecuzione del contratto nella misura prevista dal codice dei contratti di cui all'art. 2 comma 4 della presente convenzione pari a.....;

10.1.3. polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.600.000,00 e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.000.000,00 a specifica garanzia del presente contratto;

10.1.4. polizza incendio e scoppio a garanzia del compendio per massimale adeguato;

Art. 11 - Controllo del Concedente

11.1. La Concessionaria assume l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Concedente il libero accesso ai beni oggetto di concessione.

11.2. Il concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di controllo e verifica che riterrà opportune in ordine alla qualità dei Servizi erogati e al rispetto di quanto contenuto nel progetto tecnico.

Art. 12 - Risoluzione

- 12.1. Sono considerate causa di risoluzione per colpa della Concessionaria, previo accertamento dell'Amministrazione Comunale e contestazione da parte della medesima, salva l'applicazione delle penali e/o del risarcimento per maggior danno:
- 12.1.1. la mancata attivazione o la sospensione dei servizi attivati senza giustificato motivo, senza cause di forza maggiore o senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - 12.1.2. la ripetuta applicazione, di penali per la medesima violazione;
 - 12.1.3. la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività da parte della Concessionaria;
 - 12.1.4. il passaggio in giudicato di sentenze di condanna della Concessionaria per delitti che incidano la moralità professionale nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa pro tempore vigente
 - 12.1.5. l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati,
 - 12.1.6. l'inadempimento o l'irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione valutati come gravi dall'Amministrazione Comunale.
- 12.2. In caso di totale o parziale inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale comunicherà per iscritto alla Concessionaria le inadempienze riscontrate. La Concessionaria potrà esporre le proprie ragioni o uniformarsi alle prescrizioni del Concedente. Trascorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla contestazione senza riscontro, il Concedente potrà dichiarare la decadenza della Concessionaria.
- 12.3. La risoluzione comporterà in ogni caso l'escussione della garanzia.
- 12.4. Sono da considerarsi causa di risoluzione per colpa dell'Amministrazione:
- 12.4.1. la mancata consegna degli immobili per l'espletamento dei servizi;

12.4.2. L'assenza del carattere di esclusività dei servizi e degli spazi oggetto della presente Convenzione, salvo quanto l'Amministrazione Comunale si è riservata in ordine ai venti giorni per ogni anno di gestione.

Art. 13 - Penali

- 13.1. Le attività oggetto della presente Convenzione e le obbligazioni assunte devono essere correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti dal progetto tecnico e dalla presente convenzione.
- 13.2. in caso di mancata esecuzione di opere, attività, servizi o parte di essi nell'Allegato progetto tecnico e in caso di mancato pagamento del canone di concessione annuo entro i termini previsti nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di applicare una penale forfettaria netta giornaliera pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno, fino al rientro nei parametri previsti dal cronoprogramma e fino all'effettivo pagamento del canone di concessione che la FISE sarà tenuta a pagare a semplice richiesta.
- 13.3. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate dovesse eccedere il limite del 10% (dieci per cento) IVA esclusa del valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la possibilità per il Concedente di procedere in danno della Concessionaria, rimanendo intatto il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione Comunale, il Concedente potrà comunicare la risoluzione del contratto attivando la presente clausola risolutiva espressa.
- 13.4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dall'Amministrazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da recapitare all'indirizzo del concessionario segreteria.fise@legalmail.it. Al verificarsi della precedente fattispecie, la Concessionaria sarà tenuta a comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni all'Amministrazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute

accoglibili da parte dell'Amministrazione, ovvero in mancanza di risposta nei tempi sopra indicati, l'Amministrazione potrà applicare alla Concessionaria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento fino al realizzarsi degli interventi o delle azioni di ripristino.

13.5. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi, per la riscossione delle penali, della cauzione prodotta al momento della presente. In caso di escussione della garanzia, la Concessionaria deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

Art. 14 - Cessazione

14.1. Alla scadenza o cessazione della concessione, l'Amministrazione potrà liberamente disporre degli allestimenti, salvo quanto previsto per la richiesta specifica di rimozione, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti realizzati e utilizzati nella conduzione dei servizi di cui al presente atto, senza alcun obbligo o indennizzo verso la concessionaria che nulla potrà eccepire o pretendere.

14.2. La Concessionaria si impegna, alla scadenza o cessazione della Concessione, a riconsegnare i beni, i locali e le pertinenze oggetto della presente Convenzione nello stato di fatto in cui si dovranno trovare ai sensi del progetto di riqualificazione e così come previsto dalla presente convenzione.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

15.1. La Concessionaria dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii., comunicando con nota prot. n. 20180 del 03/08/2020 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto è pertanto sottoposto a condizione risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del predetto conto corrente.

Art. 16 - Forza maggiore

- 16.1. Le parti non possono essere ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni, o di parti di esse, contenute nella presente Convenzione, qualora le inadempienze o i ritardi siano imputabili a cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle stesse.
- 16.2. La Parte che non potrà adempiere a una o più obbligazioni per motivi riconducibili a cause di forza maggiore dovrà comunque darne tempestiva comunicazione scritta entro e non oltre 48 (quarantotto) ore della conoscenza dell'evento, indicando le cause di forza maggiore, una previsione della sua durata e degli effetti rispetto all'erogazione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione. La Parte continuerà a tenere l'altra Parte periodicamente aggiornata operando con la massima diligenza al fine di attenuare i prevedibili disservizi rispetto alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
- 16.3. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore dovesse impedire la prestazione di una o più parti in maniera continuativa nel tempo, le parti avranno la facoltà di accordarsi per una differente prestazione di servizio e/o per una consensuale risoluzione del contratto, salvi tutti i diritti di ciascuna parte maturati prima del verificarsi dell'evento e fino alla eventuale risoluzione della Convenzione.

Art. 17 - Codice di comportamento

- 17.1. La concessionaria si impegna a osservare, per quanto di sua competenza, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Rocca di Papa, nonché del Piano anticorruzione, laddove applicabile
- 17.2. La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 18 - Controversie

- 18.1. Per ogni effetto legale derivante dal presente atto la Concessionaria elegge domicilio in viale Tiziano n. 74 – 00196 Roma, per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.
- 18.2. In caso di mancanza di accordo, è competente il foro di Velletri
- 18.3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto

- 19.1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti.....:
- 19.1.1. la Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del e relativi allegati;
- 19.1.2. la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e s.m.i., convertito con L. 221/2012;
- 19.1.3. la planimetria del compendio sportivo e immobiliare dei Pratoni del Vivaro;
- 19.1.4. la consistenza dei beni consegnati alla FISE;
- 19.1.5. garanzia fidejussoria di buona esecuzione delle opere di valorizzazione e riqualificazione nella misura del 10% del valore delle opere da realizzare;
- 19.1.6. garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto nella misura del 10% del valore della concessione;
- 19.1.7. polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.600.000,00 e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.000.000,00 specifica e relativa alla concessione;
- 19.1.8. la polizza incendio e scoppio a garanzia del compendio;
- 19.1.9. il DUVRI e protocollo aziendale COVID della FISE;

19.2. I documenti elencati al precedente comma 1 vengono raccolti in un file che viene firmato digitalmente dalle parti, fatta eccezione per le polizze, per le quali il duplo viene consegnato al responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio che provvederà a custodirle.

Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

20.1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e il D.Lgs n.81/2008.

Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

21.1. Del presente atto, il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero in data, e a seguito di determinazione di affidamento....., le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131.

21.2. Sono a carico della concessionaria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione oggetto del presente contratto, è sottoposta al regime fiscale dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

21.3. Le imposte di bollo e di registro sul presente atto sono assolte tramite la procedura di invio telematico UNIMOD.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

22.1. Il Concedente informa la Concessionaria che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

22.2. Richiesto, io Segretario rogante, ho redatto il presente atto con modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su pagine a video di cui la per righe, escluse le firme, atto che, letto ai comparenti, è stato ritenuto conforme alla loro volontà e con me alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del Codice Amministrazione Digitale (CAD), 22.3. Ciascun comparente dà atto di essere stato da me Ufficiale Rogante informato che i dati in possesso del Comune verranno trattati secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi delle disposizioni del Regolamento (GDPR) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati". La Concessionaria si impegna a rispettare, nell'ambito di qualsiasi trattamento di dati personali svolto durante l'esecuzione della concessione, tutte le disposizioni del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR UE 2016/679. I dati forniti in occasione della negoziazione saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della concessione e saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi se non richiesto da specifiche disposizioni di legge.

22.4. Titolare del trattamento dei dati in fase di esecuzione del contratto è il Comune di Rocca di Papa (RM).

Art. 23 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

23.1. In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e – consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo – la Concessionaria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali a ex dipendenti del Comune di Rocca di Papa o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs.

n. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti al Comune di Rocca di Papa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, il Responsabile del Settore Urbanistica il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune e la Concessionaria dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Federazione.

23.2. Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Segretario comunale, completato a mano su fogli, per facciate intere e fin qui della presente, viene da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e concertato tra di esse, lo approvano in ogni sua parte e con lo sottoscrivono ai sensi dell'art. 52 bis della legge n. 89/1913, come introdotto dal comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 110.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rocca di Papa

.....

IL PRESIDENTE della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Marco Di Paola



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viale e. ferri 65/67
Codice Fiscale 01238260580

CAP 00040
Partita IVA 00975471004

Emendamenti 3ª Commissione Consiliare permanente

Al Punto 4.2.10

Aggiungere in coda al comma dopo la parola "convenzione," le parole: "*costituiti da almeno numero due uffici ed una sala riunioni con gli stessi comunicanti*".

Il Presidente della 3ª-Commissione Consiliare permanente

Marco Caracci




COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viale e. ferri 65/67
Codice Fiscale 01238260580

CAP 00040
Partita IVA 00975471004

Emendamenti 1ª Commissione Consiliare permanente

1) Al punto 4.2.12

Sostituire la parola "*Bimestrali*" con la parola "*Trimestrali*"

Espungere dal testo alla fine del comma "*e garantisce che, trascorsi tre anni dal trasferimento in proprietà del sito (giusto decreto dell'Agenzia del Demanio del 31/07/2018, prot. 2018/8572)*" rimasto da precedente testo (vedasi punto 4.2.13)

2) Al punto 4.2.17

Espungere dal testo "*e comunque non oltre il trenta novembre*"

3) Al punto 4.2.18

Espungere tutto il testo del comma "*Sono a carico del Concessionario e vengono inseriti nel Quadro Economico delle opere le spese per le attività di verifica in fase di progettazione definitiva-esecutiva nonché in fase di realizzazione delle opere stesse, che il concedente effettuerà indicando idonee professionalità esterne all'Ente; l'importo delle spese viene stimato nell'1,5% dell'importo a base d'asta di ciascuna opera, fatte salve eventuali diverse necessità.*"

4) Al punto 5.2.

Aggiungere indicando che "*eventuali costi delle verifiche sono a carico del Concedente*" }

Il Presidente della 1ª Commissione Consiliare permanente

Veronica Cetroni

Veronica Cetroni